



## GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY

**Comunicato Ufficiale n.41 del 24/02/2026**

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY PISTA**

**Anno sportivo 2025/2026**

**- Campionato Serie A1 HP**

Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri relativi alla manifestazione in oggetto, con la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati.

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:**

*Gara del 21/02/2026 - TR AZZURRA NOVARA (cod.3745) - CP GROSSETO 1951 (cod.3462)*

#### **A CARICO DI DIRIGENTI**

Visti gli artt. 1-38 RGD Commina:

Sospensione da ogni carica ed incarico per giorni 30 (trenta) e ammenda di 300,00 (trecento,00) a

**Migliaretti Alberto (AZZURRA H.NO - Cod. 3745)**

il quale ripetutamente proferiva insulti nei confronti degli arbitri dell'incontro e tale condotta proseguiva sebbene la sua società fosse intervenuta per farlo desistere.

*Gara del 21/02/2026 - INNOCENTI COSTR. FOLLONICA (cod.3599) - BLUE FACTOR CASTIGLIONE (cod.277)*

#### **A CARICO DI TECNICI**

Visti gli artt. 1-33 RGD Commina:

Squalifica di 3 (tre) giornate e ammenda di € 300.00 (trecento,00) a

**Chacim Beja Da Graca Silva Sergio Alberto**

Il quale attraversava la pista e si rivolgeva in modo aggressivo ad uno spettatore presente in tribuna ma prontamente veniva fermato dai propri giocatori. Tale condotta tuttavia si ripeteva allorquando il tecnico usciva dal palazzetto e rientrava dall'ingresso principale per raggiungere il suddetto spettatore ma anche in questo contesto veniva fermato da alcuni carabinieri presenti per il servizio d'ordine.



GIUSTIZIA SPORTIVA  
GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY

Gara del 21/02/2026 - HC FORTE DEI MARMI (cod.2510) - UBROKER BASSANO (cod.4003)

**A CARICO DELLA SOCIETA'**

Visto l'art. 13 RGD Commina:

Ammenda di € 700.00 (settecento,00) a

**A.S.D.HOCKEY FORTE - Cod. 2510**

durante l'incontro ripetutamente i tifosi della squadra di casa intonavano cori offensivi nei confronti di alcuni giocatori della squadra avversaria tanto che tale circostanza richiedeva l'intervento dei dirigenti del Forte dei Marmi che si adoperavano per far cessare tali condotte e l'interruzione della gara per due volte.

Visto l'art. 13 RGD Commina:

Ammenda di € 250.00 (duecentocinquanta,00) a

**HOCKEY BASSANO 1954 SRL - Cod. 4003**

anche i tifosi della società ospite intonavano cori offensivi nei confronti del tecnico della squadra avversaria ma solamente a gara terminate.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Hockey Pista  
Avv. Gregorio Stanizzi